

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge riassume un progetto di solidarietà, contro la povertà e per il sostegno alle famiglie in difficoltà.

È un aiuto concreto, da non confondere con l'assistenzialismo, necessario in questo periodo di crisi, per supportare chi ha bisogno di essere aiutato in un periodo particolare della propria esistenza.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce per il triennio 2018-2020 misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale

rimodulazione degli interventi.

Art. 2.

Misure di sostegno alle famiglie in difficoltà

1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 un contributo una tantum di euro 1.000,00 per ogni figlio nato, dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

2. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un contributo annuale per il triennio 2018-2020, pari ad euro 1.000,00 per le famiglie con tre figli. Il contributo è incrementato di euro 150,00 per ogni figlio oltre il terzo.

3. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio 2018-2020 pari ad euro 1.000,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, per ogni persona disabile a carico.

4. La Regione, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, istituisce un contributo una tantum di euro 3.000,00 a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la sospensione delle procedure.

5. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende

sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all'articolo 2, residenti in Sicilia, in modo continuativo da almeno cinque anni in strutture non occupate abusivamente, dalla data dell'1 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

c) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 20.000,00;

d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso.

2. I contributi di cui all'articolo 2, possono essere

cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.

Art. 4.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. L'istanza di concessione del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è presentata dalla madre, oppure, dal padre. Le altre istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.

3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito

istituzionale della Regione. Le graduatorie saranno formulate in base al valore ISEE.

5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

Art. 5.

Disposizioni di prima applicazione e rendicontazione attività

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli precedenti, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea regionale siciliana sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. La Regione stanziava per il triennio 2018-2020 risorse per euro 3.000.000,00 annui, finalizzati alla

concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.